



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
REGISTRO DELLE UNIONI DI FATTO
E CONVIVENZE**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 31 DEL 13 GIUGNO 2013***

INDICE

Art.	1	Definizione	pag.	3
Art.	2	Istituzione del registro delle “Unioni di fatto e Convivenze”	pag.	3
Art.	3	Iscrizione nel registro	pag.	4
Art.	4	Cancellazione	pag.	4
Art.	5	Attestato di iscrizione	pag.	4
Art.	6	Norme finali	pag.	4

Articolo 1

Definizione

1. Il Comune di Savona, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa:
 - garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale;
 - tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni di fatto e delle convivenze promuovendone il pubblico rispetto e favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico;
 - pone in essere, per quanto di competenza comunale, atti tali che consentano l'accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale, a benefici in materia di:
 - a.) casa;
 - b.) sanità e servizi sociali;
 - c.) giovani, genitori e anziani;
 - d.) sport e tempo libero;
 - e.) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f.) diritti e partecipazione;
 - g.) tasse, abbonamenti, tariffe, tributi.
2. Ai fini del presente regolamento, si considera “Unione di fatto e Convivenza” ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, caratterizzato dalla convivenza della durata di almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3. Non è considerata “Unione di fatto e Convivenza” l'unione tra due persone legate da vincolo del matrimonio.
4. Il regime giuridico della “Unione di fatto e Convivenza” si applica ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione Europea e ai cittadini extra - UE iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Savona.

Articolo 2

Istituzione del registro delle “Unioni di fatto e Convivenze”

1. E' istituito presso il Comune di Savona il registro amministrativo delle “Unioni di fatto e Convivenze”; la disciplina comunale ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1. Essa, pertanto, non interferisce con quanto normato dal vigente Regolamento dell'Anagrafe e dello Stato Civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.
2. Detto registro è tenuto dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003 n.196.
3. Il procedimento amministrativo volto all'iscrizione nel registro delle “Unioni di fatto e Convivenze” deve rispettare le modalità tecniche ed operative dettagliatamente definite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
4. La Giunta Comunale, infatti, con successivo provvedimento disporrà in merito all'organizzazione del registro definendo le modalità operative e la disciplina dei provvedimenti relativi, secondo i criteri indicati nei successivi articoli.

Articolo 3

Iscrizione nel registro

1. L'iscrizione nel registro avviene esclusivamente su istanza, presentata all'ufficio comunale competente a firma congiunta dagli interessati; detta istanza dovrà essere corredata da apposita autocertificazione e/o autodichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 od in alternativa da idonea documentazione.
2. Gli interessati che intendono iscriversi nel registro in oggetto devono essere maggiorenni e coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Savona; tale ultimo requisito dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia.
3. L'iscrizione non può essere richiesta da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto e di convivenza.

Articolo 4

Cancellazione

1. La cancellazione dal registro si verifica qualora:
 - a) vi sia formale richiesta di cancellazione mediante istanza;
 - b) venga meno la situazione anagrafica di coabitazione e/o l'iscrizione anagrafica nel Comune di Savona,
 - c) le parti contraggano matrimonio, anche con altre persone;
 - d) per il decesso di una delle parti.
2. I componenti l'unione di fatto e convivenza, devono comunicare all'ufficio competente, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiederne la cancellazione.
3. La violazione di obblighi di comunicazione di cui al comma precedente, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, con decorrenza dal momento in cui si è verificata la condizione.

Articolo 5

Attestato di iscrizione

1. Per i fini consentiti dalla legge e ad istanza degli interessati, l'Ufficio Comunale competente fornisce attestazione dell'iscrizione nel registro delle "Unioni e convivenze".
2. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del DPR 445/2000.

Articolo 6

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della relativa deliberazione di approvazione.
2. Con successivo provvedimento della Giunta Comunale, da assumersi entro 30 giorni dall'esecutorietà del precitato regolamento, si provvederà ad organizzare la tenuta del registro ed ad individuare l'ufficio competente.
3. Tutti gli atti previsti dal presente regolamento devono essere in regola con l'imposta di bollo se ed in quanto dovuta.